

**TESTO UNICO
CONTENENTE LA DISCIPLINA
➤ DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
➤ DEL DIFENSORE CIVICO
➤ DELLA RAPPRESENTANZA DEI
CITTADINI STRANIERI EXTRA - UE ED
APOLIDI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1 OGGETTO

1. I presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle seguenti forme di partecipazione di cui al Titolo V, articoli 47-52 dello statuto del comune:
 - a) istanze e proposte ad organi e servizi del comune;
 - b) petizioni;
 - c) iniziative sugli atti di competenza comunale;
 - d) consultazione della popolazione;
 - e) referendum consultivi, propositivi e abrogativi.
2. Disciplina, inoltre l'istituto del difensore civico di cui all'articolo 77, Titolo VIII dello statuto del comune, l'elezione e le modalità di presentazione delle candidature della rappresentanza dei cittadini stranieri extra-UE ed apolidi residenti a Ravenna nonché il funzionamento della medesima, di cui all'articolo 3, Titolo I, sempre dello statuto del comune.

Art.2 MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Fatta eccezione per i casi in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dallo statuto, tutti i diritti previsti dal presente regolamento sono esercitati dai soggetti rientranti nelle categorie previste dall'articolo 47 dello statuto del comune di Ravenna.
2. I cittadini non residenti, gli stranieri e gli apolidi, esercitano i propri diritti certificando o dichiarando, con le modalità previste dal D.P.R. 28

dicembre 2000 n.445, di esercitare la propria attività prevalente di lavoro o di studio nel comune di Ravenna.

Art. 3 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. Tutte le forme di partecipazione citate hanno come presupposto il diritto del cittadino all'informazione, ai sensi dell'articolo 52 dello statuto.
2. La predisposizione di adeguati strumenti d'informazione e/o di specifiche forme di comunicazione al cittadino è obbligatoriamente parte integrante dell'attività del comune, in conformità allo spirito e alla lettera della legislazione vigente in materia ed in particolare del D. Lgs. N. 267/2000, delle Leggi n.241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni, e n.150/2000 "Disciplina delle attività di formazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".
3. L'Albo Pretorio, dove sono pubblicati gli atti che, per legge, devono essere portati a conoscenza del cittadino, l'ufficio relazioni con il pubblico (URP), volto alla facilitazione del rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione, gli altri sportelli per il cittadino e le imprese, il sito internet del comune di Ravenna sono gli strumenti e le strutture stabilmente a disposizione del cittadino per conoscere e comunicare con l'amministrazione comunale.

Art. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI

1. Il comune si impegna, in conformità con quanto stabilito dal D.P.C.M. del 28/11/2000 "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" e dalla Risoluzione del 06/09/2001 approvata dal Parlamento Europeo riguardante "Il Codice di buona condotta amministrativa", a garantire nei confronti dei cittadini comportamenti trasparenti, cortesi, riservati, esaustivi e chiari sotto il profilo informativo e comunicativo.

CAPO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 5 FINALITA'

1. Il Capo II del presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 49 dello statuto del comune, le modalità di attuazione dei diritti di partecipazione esercitati da persone singole e/o in forma associata.

Art. 6 ISTANZE E PROPOSTE

1. Il cittadino, titolare dei diritti ai sensi dell'articolo 47 dello statuto comunale, può rivolgersi alla amministrazione comunale presentando istanze e proposte su materie di competenza della stessa, secondo modalità di comunicazione scritta o attraverso mezzi informatici a sua scelta.
2. L'amministrazione comunale avrà comunque l'obbligo di rispondere al cittadino nei modi, nelle forme e nei tempi stabiliti dall'articolo 49 comma 8 dello statuto del Comune.
3. L'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) favorisce e facilita il rapporto con il cittadino: ad esso il cittadino può rivolgersi per ottenere informazioni o indicazioni circa le proprie istanze e proposte.

Art. 7 PETIZIONI

1. Le petizioni, di cui all'articolo 49 dello statuto, sono richieste dirette a sottoporre all'esame degli organi dell'amministrazione comunale una questione di interesse collettivo o per sollecitare interventi su questioni di interesse generale.
2. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 350 persone, devono contenere l'oggetto delle stesse, devono indicare le persone proponenti ed il recapito a cui deve essere inviata la risposta, la generalità e l'indirizzo dei firmatari.
3. La sottoscrizione della petizione da parte di ogni avente diritto deve comprendere anche l'attestazione del possesso dei requisiti richiesti dallo statuto e dal presente regolamento.
4. Le petizioni si presentano in carta libera, su modulo appositamente predisposto, all'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) che provvede all'inoltro per l'assegnazione del protocollo, alla attestazione di avvenuta ricezione e alla verifica, ove possibile e anche solo per campione, dei requisiti formali dei sottoscrittori.
5. Successivamente, l'URP trasmette la petizione al presidente del consiglio comunale e, per conoscenza, al sindaco.
6. La conferenza dei capigruppo, avvalendosi del parere del segretario comunale, stabilisce a chi, fra commissione consiliare specifica e consiglio comunale, sia attribuita la trattazione della petizione. La

conferenza stabilisce altresì a quale/i Circostrizione/i, per competenza territoriale, inviare la stessa per l'espressione di un parere obbligatorio, da formulare entro 30 giorni a partire dalla data di ricevimento. Conseguentemente invia la petizione al servizio Decentramento affinché provveda alla trasmissione alla/e Circostrizione/i individuata/e come competente/i.

7. In ogni caso l'organismo deputato alla trattazione, recepito il parere del Consiglio della/e circostrizione/i, discute la petizione in una propria seduta alla presenza del proponente, del sindaco o dell'assessore di riferimento e del dirigente comunale dell'unità organizzativa di competenza dando risposta alla petizione entro due mesi dalla data di presentazione.
8. Il sindaco o l'assessore nella cui sfera di competenza rientra la questione trattata formulerà, entro i 15 giorni successivi alla risposta fornita in sede collegiale, per iscritto al proponente l'esito della discussione, trasmettendolo per conoscenza alla/e circostrizione/i interessata/e e all'URP.
9. L'URP cura la tenuta dell'elenco delle petizioni presentate, dei verbali delle relative discussioni e delle risposte rese alle medesime.

Art. 8 INIZIATIVE PER ATTI DEL CONSIGLIO

1. Le proposte di atti di competenza del consiglio, di cui all'articolo 49 dello statuto, vengono presentate in carta libera alla segreteria generale e sono successivamente trasmesse al presidente del consiglio comunale.
2. Alla proposta è allegata una relazione illustrativa con non meno di 500 firme di sottoscrittori in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto comunale e dal presente regolamento, raccolte nei tre mesi precedenti il deposito.
3. La proposta deve contemplare un oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'amministrazione, nonché, quando l'atto proposto comporti spese, la valutazione anche sommaria degli oneri presunti.
4. Le firme devono essere apposte su appositi moduli reperibili presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le sedi circostrizionali e devono essere autenticate ai sensi della Legge n. 53/90 e successive modifiche.
5. Nell'ipotesi in cui la proposta manchi di adeguato supporto documentale, il presidente o la commissione consiliare competente può richiedere elementi di valutazione ai proponenti.
6. Il proponente ha il diritto di avvalersi della collaborazione degli uffici di ragioneria e degli uffici competenti, oltreché di accedere alle

informazioni sull'andamento della gestione finanziaria per la giustificazione delle relative spese.

7. Al termine dell'istruttoria, che deve includere il parere tecnico e contabile, qualora richiesto, secondo quanto previsto dall'articolo 49 D. Lgs. 267/00, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale che dovrà deliberare in merito entro il termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione.

CAPO III CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Art. 9 **FINALITA'**

1. Il Capo III del presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto del comune, le forme di consultazione dei cittadini al fine di qualificare ulteriormente i processi e i percorsi attraverso i quali si formano le decisioni politico-amministrative per la miglior tutela degli interessi collettivi.

Art. 10 **INDIZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI SU SPECIFICI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. Qualora il consiglio comunale, su proposta della giunta o di almeno un terzo dei componenti del consiglio comunale o di almeno tre consigli di circoscrizione, indica una consultazione della popolazione ponendo come oggetto del quesito uno specifico provvedimento amministrativo, l'atto deliberativo di indizione deve garantire che:
 - a) della consultazione venga data la massima pubblicità mediante l'attivazione di una articolata strumentazione informativa;
 - b) la consultazione avvenga sulla base di un questionario o di un quesito formulati in modo chiaro e sintetico, tale da ottenere risposte certe anche attraverso più opzioni;
 - c) nella formulazione di questionari o quesiti e nella successiva eventuale elaborazione dei dati, ci si avvalga degli uffici comunali competenti: il ricorso a ditte specializzate o comunque a terzi incaricati ad hoc deve avvenire solo quando non siano reperibili fra i dipendenti comunali le competenze necessarie per provvedere alle esigenze indicate.
2. Il responsabile del procedimento amministrativo, che ha il compito di seguire l'intera procedura e trasmettere le risultanze della

consultazione, cura la tutela della riservatezza e garantisce la non identificazione dell'espressione di parere dei cittadini votanti.

3. Le operazioni di scrutinio sono completate entro sette giorni dalla avvenuta consultazione: il responsabile del procedimento, a conclusione dello spoglio, comunica al sindaco e al presidente del consiglio comunale i risultati.

Art. 11 PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Entro 30 giorni dalla data della consultazione il sindaco richiede al presidente del consiglio comunale la convocazione del consiglio medesimo per l'esame e la proclamazione dei risultati. Di questi viene data ampia pubblicità da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 12 FORME E MODALITA' ORDINARIE DI CONSULTAZIONE

1. Non trovano disciplina formale nel presente regolamento quelle tipologie di consultazione quali assemblee, questionari, sondaggi di opinioni, udienze conoscitive, consulte, indagini di "customer satisfaction", che sono considerate strumenti dei quali si può avvalere ordinariamente l'amministrazione comunale per la consultazione della popolazione, o di parte di essa, sia per ciò che attiene procedimenti amministrativi generali (quali bilanci annuali o poliennali, piano regolatore, piani territoriali e urbanistici, programmi per opere pubbliche, altro) sia per verificare l'opinione dei cittadini sul funzionamento di servizi erogati agli stessi.
2. Non trovano altresì disciplina formale nel presente regolamento altre metodologie partecipative che il comune intenda sperimentare, come quelle previste dall' "Agenda 21 locale" e dal "bilancio partecipativo".

CAPO IV REFERENDUM CONSULTIVO PROPOSITIVO E ABROGATIVO

Art. 13 FINALITA'

1. Allo scopo di promuovere la partecipazione popolare alla gestione della amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 51 dello statuto, il

comune può consultare la popolazione mediante referendum consultivi, propositivi e abrogativi su materie di competenza comunale.

Art. 14 REFERENDUM PROMOSSO DAL COMUNE E DAI CITTADINI

1. L'iniziativa sui referendum può essere assunta dall'amministrazione comunale o dai cittadini.
2. Nel primo caso, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 50 dello statuto, l'iniziativa spetta al consiglio comunale su proposta della giunta o di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale o da almeno tre consigli di circoscrizione e deve svolgersi secondo quanto previsto dai successivi articoli 15 e 16 e dal 19 al 26 del presente regolamento.
3. Nel secondo caso, previsto dal comma 2 dell'articolo 51 dello statuto, l'iniziativa della consultazione referendaria è assunta da un comitato promotore composto da almeno 10 cittadini aventi diritto ai sensi dell'articolo 47 dello statuto comunale. Tale comitato deve presentare al sindaco domanda in carta libera, nella quale in calce siano riportati per esteso il nome, il cognome, la firma, la data e il luogo di nascita dei componenti del comitato stesso, nonché nel caso di cittadini italiani o stranieri non residenti, certificazione o dichiarazione, con le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, attestante l'esercizio della propria attività prevalente di lavoro o di studio nel comune di Ravenna.

Art.15 FORMULAZIONE DEL QUESITO

1. Il quesito referendario proposto deve riguardare materie di esclusiva competenza comunale ed essere formulato in termini tali da consentire una risposta chiara da parte degli elettori.
2. Non può riferirsi alle materie di cui al comma 4 dell'articolo 51 dello statuto.

Art. 16 AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA

1. L'ammissibilità della proposta di referendum sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme dello statuto e del presente regolamento, deve essere valutata da un apposito comitato tecnico

composto dal segretario comunale, dal difensore civico e da un giudice togato nominato dal tribunale di Ravenna, entro 30 giorni dalla sua presentazione. Della valutazione va redatto un apposito verbale.

2. L'ammissibilità va notificata al primo dei firmatari del comitato promotore entro 10 giorni dall'adozione della deliberazione stessa.
3. Qualora siano presentate altre richieste inerenti al medesimo oggetto successivamente alla richiesta di referendum e prima che sia intervenuta la verifica di ammissibilità, il sindaco trasmette le richieste successive al comitato tecnico per valutare, d'intesa con i comitati promotori, la eventuale unificazione delle proposte ed una eventuale riformulazione dei quesiti.
4. Prima dell'indizione il Sindaco verifica che non siano state depositate richieste di referendum sul medesimo oggetto.

Art. 17 RACCOLTA ED AUTENTICA DI FIRME.

1. Il comitato promotore deve effettuare la raccolta di almeno 3500 firme valide appartenenti a cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Ravenna, o comunque titolari di diritto ai sensi dell'articolo 47 dello statuto comunale.
2. Le firme devono essere apposte su fogli ciascuno dei quali deve riportare, all'inizio di ogni facciata a stampa, il quesito referendario dichiarato ammissibile dal comitato tecnico. Tali fogli devono essere sottoposti a preventiva vidimazione con timbro, data e firma da parte del segretario comunale o da un suo delegato.
3. I fogli, una volta vidimati dal segretario comunale o da un suo delegato, vengono restituiti, nel più breve tempo possibile, ai promotori del referendum.
4. Le firme devono essere raccolte entro tre mesi dalla data di vidimazione dei fogli.
5. Per ogni avente diritto che appone la propria firma nei fogli dovranno essere riportati chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità e nel caso di cittadini italiani o stranieri non residenti, esibendo certificazione o dichiarazione, con le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, attestante l'esercizio della propria attività prevalente di lavoro o di studio nel comune di Ravenna.
6. La firma deve essere autenticata ai sensi della Legge n. 53/90 e successive modifiche .

7. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso deve indicare il numero di firme raccolte.

Art.18 CONSEGNA E DEPOSITO DEI PLICHI

1. Dopo la raccolta delle firme, il comitato promotore provvede alla consegna dei plichi, con le sottoscrizioni raccolte, all'ufficio elettorale.
2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio elettorale.

Art. 19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. L'unità organizzativa competente per lo svolgimento dei referendum è l'ufficio elettorale del comune.
2. Al responsabile del procedimento spetta la verifica delle firme e della validità della documentazione relativa alla proposta, la cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle notificazioni previste dalle leggi elettorali e dal presente regolamento, la trasmissione degli atti alle competenti autorità per l'adozione dei provvedimenti esecutivi relativi a ciascuna fase del procedimento.

Art. 20 INDIZIONE

1. Il referendum viene indetto dal sindaco con suo provvedimento almeno sessanta giorni prima della data di consultazione previa deliberazione del consiglio comunale ai sensi dell'art. 51 comma 2 dello Statuto.
2. Nel caso del referendum promosso dai cittadini, l'indizione avviene previa la verifica della validità del numero delle firme necessarie, cioè di almeno 3500 firme ritenute valide.
3. Il sindaco, inoltre, provvede ad assicurare la più ampia pubblicità allo svolgimento del referendum, tenendo conto dello spirito e della lettera dell'articolo 3 del presente regolamento, prevedendo adeguata informazione sulla stampa locale e nazionale e predisponendo manifesti da affiggersi almeno sessanta giorni prima della consultazione elettorale.
4. Tale informazione ha inoltre l'obiettivo di raggiungere i non residenti, italiani stranieri e apolidi, interessati alla consultazione referendaria

poiché titolari di diritto di voto ai sensi dell'articolo 47 dello statuto comunale.

5. Costoro, entro trenta giorni dalla data di indizione del referendum, potranno fare pervenire al sindaco per il tramite dell'ufficio elettorale la propria richiesta scritta, corredata da specifica documentazione, di partecipazione al referendum al fine di essere iscritti alla lista elettorale di cui al successivo articolo 21.
6. La giunta individua ed assegna gli spazi destinati alle affissioni di propaganda al comitato promotore e ad eventuale comitato costituitosi in opposizione al comitato promotore, ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, nei consigli comunale, provinciale e regionale che ne abbiano fatto richiesta, in misura di una quota ogni richiedente.
7. La propaganda è consentita dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 21 FORMAZIONE DELLE LISTE

1. Al fine di consentire l'esercizio del voto a tutti coloro che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 47 dello statuto comunale e del presente regolamento si deve provvedere alla redazione di liste elettorali specifiche ed aggiuntive e precisamente:
 - a) quelle relative ai cittadini iscritti alle liste elettorali del comune;
 - b) quelle dei cittadini residenti non ancora elettori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data della consultazione e degli stranieri e degli apolidi residenti nel comune di Ravenna alla data dell'indizione del referendum;
 - c) quelle dei non residenti italiani, stranieri o apolidi, che ne abbiano fatto richiesta ai sensi del presente regolamento, che confluiranno ad un unico seggio come da successivo articolo 22.

Art. 22 SEGGI REFERENDARI

1. I seggi vengono individuati con provvedimento del Sindaco e distribuiti in ciascuna circoscrizione. Fra questi viene individuato quello nel quale esercitano il proprio diritto di voto i non residenti italiani, stranieri o apolidi.
2. Ciascun seggio è composto da quattro dipendenti comunali, di cui uno presidente e tre scrutatori, nominati dal sindaco.
3. Qualora non fosse possibile comporre in tal modo i seggi, si ricorrerà alla nomina fra coloro che sono compresi negli appositi elenchi formati dalla commissione elettorale comunale.

Art. 23 DISCIPLINA DELLE VOTAZIONI ATTRAVERSO SCHEDA

1. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali composte secondo le modalità di cui al precedente articolo 21.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero, segreto.
3. Agli aventi diritto al voto l'ufficio elettorale comunale consegna apposito certificato elettorale con l'indicazione del seggio referendario cui sono assegnati.
4. Sulla scheda per il referendum viene stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari, le schede devono essere di colore diverso.
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con apposita matita, un segno sulla risposta da lui prescelta.

Art. 24 VOTAZIONE ATTRAVERSO MEZZI INFORMATICI

1. L'espressione di voto può essere effettuata anche per via elettronica, ovvero mediante una tastiera situata all'interno del seggio o attraverso sportelli polifunzionali mediante l'uso di una carta telematica o con altri dispositivi purché siano garantite le prerogative costituzionali del voto.

Art 25 OPERAZIONI DI SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI.

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono sino alla conclusione dello spoglio.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi può assistere ed esprimere anche a verbale proprie dichiarazioni, un rappresentante del comitato promotore del referendum e dell'eventuale comitato contrario.
3. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi referendari del comune interessati alla consultazione, l'ufficio elettorale procede entro dieci giorni alla verifica dei risultati.
4. Delle operazioni di cui al comma precedente è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l'ufficio elettorale e uno trasmesso al sindaco per la proclamazione dei risultati del referendum.
5. La commissione elettorale comunale presieduta dal sindaco o dal vice sindaco decide in caso di reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio, prima della proclamazione dei risultati.

Art. 26 VALIDITA' DEL REFERENDUM E PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN ORDINE AL SUO ESITO

1. Il referendum risulta valido qualora alla votazione abbia partecipato il 50% degli elettori aventi diritto per i referendum propositivi e abrogativi, e un terzo degli elettori aventi diritto per il referendum consultivo.
2. Lo scrutinio delle schede viene effettuato anche nel caso in cui non si raggiunga il quorum.
3. Il quesito referendario è approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
4. Il consiglio comunale si pronuncia inderogabilmente sull'oggetto del referendum, entro tre mesi dalla data della consultazione.

Capo V **DIFENSORE CIVICO**

Art. 27 **FINALITA'**

1. Al fine di garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 77 dello statuto comunale, è istituito il difensore civico.

Art. 28 **ATTRIBUZIONI**

1. Il difensore civico, di cui all'articolo 11 del D. Lgs 267/00 tutela qualsiasi cittadino lo richieda con riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti, omissioni, ritardi di uffici o di servizi del comune e degli enti, istituzioni, consorzi e aziende sottoposti al controllo e vigilanza del comune stesso, tali da poter pregiudicare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.
2. Il difensore civico interviene anche su richiesta di associazioni, gruppi e comitati portatori di interessi diffusi.
3. Il difensore civico, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. n. 241/90, interviene, inoltre, nei casi di rifiuto espresso o tacito o di differimento del diritto di accesso ad atti e documenti della pubblica amministrazione come ivi disciplinato.

4. Il difensore civico non può intervenire per la tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro.

Art.29 MODALITA' E PROCEDURE D'INTERVENTO

1. L'interessato può richiedere l'intervento del difensore civico qualora, dopo avere invitato gli uffici competenti a provvedere, non abbia ricevuto risposta decorsi trenta giorni o diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, Legge 241/90.
2. Nel caso la disfunzione lamentata sia un ritardo, il difensore civico chiede al responsabile del procedimento di esaminare congiuntamente la questione entro un congruo termine.
3. Successivamente, tenuto conto delle esigenze del servizio e sentito il parere del dirigente del medesimo, il difensore civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica.
4. Trascorso inutilmente il termine fissato, il difensore civico comunica all'amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi.
5. Negli altri casi il difensore civico interviene presso il dirigente, fissando un termine per ottenere risposta alla questione sollevata.
6. Esaurito il confronto con gli uffici, il difensore civico esprime le proprie valutazioni e le trasmette a quanti interessati.
7. Qualora il personale preposto agli uffici ostacoli, con atti od omissioni, lo svolgimento della sua funzione, il difensore civico segnala tale comportamento agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza per gli opportuni provvedimenti, anche di natura disciplinare.
8. L'intervento del difensore civico può in ogni caso essere attivato e comunque può essere esteso d'ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato espressamente richiesto.

Art. 30 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Al fine di favorire l'esercizio da parte del consiglio comunale delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo nonché della competenza relativa agli atti fondamentali, ai sensi degli articoli 11, comma 2 e 42 del D. Lgs n. 267/00, il difensore civico con cadenza almeno annuale, può proporre alla competente commissione consigliare, all'uopo convocata, gli adeguamenti degli atti comunali aventi o natura di regolamenti o di atti amministrativi generali, necessari per garantire l'effettività dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

2. Tale proposta, corredata dai riferimenti ai casi concreti trattati dal difensore civico, può essere presentata alla commissione sotto forma di linee-guida, indirizzi ovvero formulazione di principi o di testi articolati.
3. Al fine di valutare l'opportunità, la congruità e l'impatto normativo della proposta del difensore civico, la commissione può designare nel proprio seno un comitato ristretto con funzioni istruttorie, redigenti e referenti, che si avvale della consulenza giuridica del segretario comunale.
4. Le proposte del difensore civico, licenziate con parere favorevole dalla commissione, munite dei necessari pareri tecnici, sono presentate al consiglio in forma di proposte di deliberazione dal presidente o dal consigliere designato relatore.
5. Fatto salvo l'obbligo di presentare al consiglio comunale una relazione annuale sull'attività espletata, in tale occasione il difensore civico può associare a tale relazione le proposte di cui sopra.

Art. 31 INFORMAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico può chiedere copia degli atti, dei provvedimenti e tutte le notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
2. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio; egli è tenuto, tuttavia, al segreto delle notizie di cui sia venuto a conoscenza, nel rispetto delle leggi vigenti.
3. Il difensore civico svolge le proprie attribuzioni in autonomia e indipendenza.

Art. 32 PROCEDURA PER LA NOMINA

1. Il sindaco, almeno 30 giorni prima della data della scadenza, o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse, dà preventivo avviso dell'avvio della procedura per la nomina del difensore civico che avviene in base all'articolo 77 dello statuto.
2. L'avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del comune e per estratto su almeno tre quotidiani di cui almeno uno con particolare diffusione locale.
3. L'avviso contiene:
 - l'indicazione dei requisiti per la nomina a difensore civico secondo quanto previsto dal comma 2° dell'articolo 77 dello statuto;
 - l'indicazione delle incompatibilità previste dal comma 3° dell'articolo 77 dello statuto;

- l'indicazione della data entro la quale gli interessati possono presentare la propria candidatura a difensore civico.
4. Chiunque in possesso dei requisiti può presentare la propria candidatura a difensore civico.
 5. La domanda di candidatura deve essere corredata dal curriculum.

Art. 33 DECADENZA DALLA CARICA

1. Il difensore civico decade dalla carica in caso di perdita dei requisiti previsti per la sua eleggibilità e per incompatibilità.
2. La decadenza viene dichiarata dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 34 REVOCA DALLA CARICA

1. La revoca dalla carica di difensore civico può essere predisposta per gravi violazioni delle leggi, dello statuto o per accertata inerzia. La revoca è adottata a scrutinio segreto con la medesima procedura prevista per la nomina.

Art. 35 INDENNITA'

1. Al difensore civico spettano una indennità di carica in misura massima pari al 60% dell'importo dell'indennità di carica prevista per il sindaco, a fronte di un impegno di almeno 600 ore annue, e il trattamento di missione previsto per il sindaco qualora, per i compiti del proprio ufficio, debba recarsi fuori della propria sede.

Art. 36 SEDE, PERSONALE E STRUTTURA

1. Il difensore civico svolge la propria attività con il personale e nei locali, dotati di specifici arredi, messi a disposizione dal comune di Ravenna.
2. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico.
3. Le spese di funzionamento dell'ufficio del difensore civico sono richieste dallo stesso ed effettuate secondo le norme e le procedure previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

Arti. 37 CONVENZIONE

1. Nel caso in cui il comune di Ravenna utilizzi, ai sensi della normativa statutaria, il difensore civico della regione Emilia Romagna, della provincia di Ravenna, o di altri Enti territoriali, l'apposita convenzione che regolerà il rapporto dovrà essere approvata dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42 lettera e) del D. Lgs. 267/00 .

Capo VI

RAPPRESENTANZA DEI CITTADINI STRANIERI EXTRA-UE ED APOLIDI RESIDENTI A RAVENNA

Art. 38 ISTITUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA

1. In adempimento del disposto di cui all'articolo 3 dello statuto comunale, è istituito un organismo consultivo dell'amministrazione comunale denominato "Rappresentanza dei cittadini stranieri extra UE ed apolidi residenti nel comune di Ravenna", allo scopo di promuovere l'integrazione e la partecipazione degli stessi alla vita pubblica locale.

Art. 39 FINALITA'

1. La Rappresentanza, la cui elezione è disciplinata dagli articoli del Capo VII del presente regolamento, allo scopo di favorire l'incontro ed il dialogo tra portatori di differenti culture:
 - fa conoscere alla cittadinanza le diverse culture presenti a Ravenna;
 - promuove ed attiva il rispetto delle regole di convivenza, al fine di conseguire una effettiva parità tra cittadini ravennati e stranieri;
 - promuove azioni di gestione e risoluzione dei conflitti che possono emergere nella convivenza quotidiana a causa delle diversità culturali;
 - crea un clima di fiducia reciproca favorendo l'integrazione multietnica e l'eliminazione dei pregiudizi razziali e xenofobi;
 - promuove il rispetto dei diritti e dei doveri degli stranieri residenti a Ravenna;
 - svolge opera di sensibilizzazione verso l'obiettivo del diritto di voto agli stranieri, sostenendo l'evoluzione in tal senso del diritto comunitario europeo;
 - promuove attenzione ai diritti e alle pari opportunità delle donne, favorendo la loro partecipazione alla vita pubblica;
 - promuove il diritto alla libera aggregazione, favorendo la costituzione di associazioni di stranieri e miste e supportando quelle esistenti;

- raccoglie suggerimenti e proposte dei cittadini stranieri da trasmettere all'amministrazione per trasformarli, ove possibile, in progetti e iniziative concrete.

Art. 40 RAPPRESENTANZA

1. Sono componenti della Rappresentanza i cittadini dichiarati eletti dalla commissione elettorale, istituita dall'articolo 55 del presente regolamento per l'elezione della Rappresentanza, a seguito di elezioni svolte secondo le modalità contenute nel Capo VII dello stesso, che definisce anche le modalità di sostituzione dei membri che si dimettono o decadono nel corso del loro mandato.
2. La Rappresentanza elegge tra i suoi componenti il presidente, il vice presidente.
3. La Rappresentanza può organizzarsi in commissioni di lavoro e nominare un ufficio di presidenza.
4. Le sedute della Rappresentanza sono pubbliche.
5. Alle riunioni della Rappresentanza partecipano il presidente e il vice presidente del consiglio comunale o consigliere da ciascuno indicato, il sindaco o suo delegato con solo diritto di parola.
6. La Rappresentanza si riunisce in seduta ordinaria minimo 2 volte all'anno, nel mese di marzo e ottobre.

Art. 41 IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE DELLA RAPPRESENTANZA

1. Il presidente e il vice presidente vengono eletti dalla Rappresentanza nella riunione di insediamento, a maggioranza assoluta dei componenti, con due distinte votazioni.
2. Qualora in tali votazioni nessun candidato ottenga la maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
3. Sono eleggibili alla carica di presidente e vice presidente i membri della Rappresentanza che non ricoprono cariche di presidenza di associazioni di immigrati.
4. Il vice presidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. Il presidente e il vice presidente della Rappresentanza possono delegare, ove previsto, coloro che sono risultati eletti.

Art. 42 **ATTRIBUZIONI DELLA RAPPRESENTANZA**

1. La rappresentanza ha funzione consultiva sugli atti del C.C. concernenti le seguenti materie:
 - Bilancio di previsione e conto consuntivo del comune;
 - Bilancio di previsione e conto consuntivo del consorzio per i servizi sociali;
 - Piano regolatore generale;
 - Scuola;
 - Sanità;
 - Servizi Sociali;
 - Casa;
 - Immigrazione.

2. A tal fine il presidente e il vice presidente della Rappresentanza sono invitati alle sedute del consiglio comunale quando l'ordine dei lavori preveda la trattazione delle summenzionate materie e sussista riferibilità dei temi trattati con gli ambiti di interesse e di competenza della Rappresentanza.

3. A tale effetto il presidente del consiglio comunale formula invito su richiesta del sindaco o suo delegato, sentita la conferenza dei capigruppo.

4. Il sindaco o suo delegato può altresì richiedere al presidente del consiglio comunale che i soggetti di cui sopra siano invitati a partecipare alle sedute consiliari quando si tratti di tematiche valutate di interesse della Rappresentanza stessa.

5. Parimenti il presidente della Rappresentanza o chi ne fa le veci, possono chiedere al presidente del consiglio comunale di essere invitati quando si tratti di argomenti ritenuti di interesse della Rappresentanza stessa. In tali ultime ipotesi decide il presidente del consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo.

6. In ogni caso la partecipazione alle sedute consiliari da parte del presidente e del vice presidente della Rappresentanza, conferisce agli stessi unicamente il diritto di intervento sugli argomenti oggetto di discussione.

7. Per quanto riguarda la disciplina degli interventi e dei relativi tempi, si fa richiamo alla normativa contenuta nel regolamento del consiglio comunale.

8. Il presidente, il vice presidente o loro delegati, possono partecipare qualora invitati dai rispettivi presidenti alle riunioni delle commissioni consiliari del comune di Ravenna, ai consigli di circoscrizione e all'assemblea del consorzio per i servizi sociali.

9. La Rappresentanza può richiedere di essere ricevuta dal sindaco e dagli assessori, nonché dalle commissioni consiliari e dalla conferenza dei capi gruppo su istanza da presentarsi al presidente del consiglio comunale.

10. Sulle medesime materie indicate al primo comma può essere richiesto parere scritto non vincolante alla Rappresentanza da parte della giunta comunale o della conferenza dei capi gruppo.

Art. 43 FUNZIONAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA

1. Alla Rappresentanza può essere assegnata una sede in edifici di proprietà comunale.
2. Alla Rappresentanza viene attribuito, in sede di bilancio di previsione del comune, un fondo annuale per proprie e specifiche iniziative. Esso sarà gestito secondo le norme del regolamento comunale di contabilità, sotto la responsabilità tecnico-amministrativa di un dirigente del comune a ciò incaricato.
3. La Rappresentanza mantiene un rapporto organico, continuativo e progettuale con i servizi per gli stranieri, in particolare con la “Casa delle Culture”.
4. Il Sindaco si impegna a favorire e sostenere la partecipazione di membri della Rappresentanza negli organismi e nelle sedi che possono servire a raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 39 del presente Regolamento.
5. La Rappresentanza al termine di ogni suo anno di attività è tenuta a presentare al consiglio comunale o alle commissioni consiliari competenti, una relazione dettagliata di tutte le attività e gli interventi svolti, avendo cura di fornire dati e informazioni atti a valutarne il funzionamento e il grado di raggiungimento degli obiettivi. Alla relazione sarà allegato il rendiconto di bilancio.
6. La Rappresentanza mantiene costanti e collaborativi rapporti con il coordinamento delle associazioni di cittadini stranieri (Carim) nel pieno rispetto dei rispettivi compiti.
7. La Rappresentanza può delegare un proprio membro a partecipare alla consulta provinciale dell’immigrazione come pure in altre istanze di rappresentanza più ampia (regionale e/o nazionale).

Art. 44 CONVOCAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA

1. La Rappresentanza è convocata dal presidente:
 - di propria iniziativa;
 - su richiesta di due quinti dei componenti della Rappresentanza;
 - su richiesta di 3 membri dell’ufficio di presidenza.
2. La Rappresentanza o il suo ufficio di presidenza possono altresì essere convocati per iniziativa del sindaco o su richiesta di almeno un quarto dei componenti del consiglio comunale.

Art. 45 L'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Le modalità dell'elezione dell'ufficio di presidenza ed il suo funzionamento saranno definite nel regolamento interno di cui al successivo articolo 47.

Art. 46 MODIFICAZIONI DEI REGOLAMENTI

1. La Rappresentanza può proporre al consiglio comunale la modifica delle parti del presente regolamento relativo alla sua elezione e al suo funzionamento, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei propri componenti.

Art. 47 REGOLAMENTO INTERNO

1. La Rappresentanza può darsi un proprio regolamento interno, applicativo del presente regolamento e non in contrasto con i principi dello stesso.

Art. 48 VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Le sedute della Rappresentanza sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni della Rappresentanza sono approvate a maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle relative alle modificazioni del regolamento interno della Rappresentanza per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
3. Le deliberazioni della Rappresentanza non sono vincolanti per il consiglio comunale.

Art. 49 SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLA RAPPRESENTANZA

1. Le funzioni di supporto alla Rappresentanza sono svolte dalla Segreteria Generale e dalla "Casa delle Culture" del comune di Ravenna, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 50 INSEDIAMENTO E SCIoglimento DELLA RAPPRESENTANZA

1. La Rappresentanza è insediata dal sindaco e resta in carica ordinariamente fino alla indizione delle elezioni.
2. Le elezioni si terranno di norma entro 180 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni amministrative e verranno indette dal sindaco ai sensi del disposto dell'articolo 54 del presente regolamento.

3. Il sindaco procede allo scioglimento della Rappresentanza nel caso in cui metà dei componenti risulti decaduta o dimissionaria o non sia più possibile procedere alla surroga dei membri decaduti della stessa.
4. In caso di scioglimento di cui al comma precedente, le nuove elezioni dovranno svolgersi entro i sei mesi successivi.

CAPO VII

ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEI CITTADINI STRANIERI EXTRA-UE ED APOLIDI RESIDENTI A RAVENNA

Art. 51 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ELEZIONI DELLA RAPPRESENTANZA

1. Alle elezioni della Rappresentanza dei cittadini stranieri extra-UE e apolidi residenti nel comune di Ravenna, di seguito denominata semplicemente Rappresentanza, partecipano le persone che, alla data di svolgimento delle operazioni sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di un paese straniero extra-UE o "status" d'apolide. Non è elettore chi è in possesso della doppia cittadinanza (italiana o di stato comunitario e extra-UE);
 - b) possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo;
 - c) compimento dei 18 anni d'età;
 - d) iscrizione all'anagrafe del comune di Ravenna con pratica perfezionata 60 giorni prima della data di votazione;

Art. 52 CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' DEI MEMBRI DELLA RAPPRESENTANZA

1. Sono eleggibili in qualità di membri della Rappresentanza le persone che, alla data fissata per le elezioni:
 - a) siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 51, punti a), b), c) ;
 - b) dichiarino di non esseri membri di altri organismi consultivi in materia d'immigrazione, costituiti da altri comuni italiani;
 - c) non siano in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 58 del D. Lgs 17/8/2000 n. 267 e successive modificazioni in quanto applicabili;
 - d) risultino essere iscritti all'anagrafe di un comune della provincia di Ravenna con pratica perfezionata.

Art. 53 DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI

1. L'esistenza dei requisiti necessari per essere elettori deve essere comprovata mediante l'esibizione di un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e del documento d'identità valido.
2. L'esistenza dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo va comprovata mediante l'esibizione:
 - a) dei documenti indicati nel comma precedente;
 - b) di dichiarazione in cui il candidato attesti di non essere membro di altri organismi consultivi in materia d'immigrazione costituiti da altri comuni italiani.
3. La perdita di uno dei requisiti di cui agli artt. 51 e 52 da parte dell'eletto comporta la sua decadenza dalla carica della Rappresentanza.
4. L'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 51 lettera a) e dall'articolo 52 lettera c) sono verificati d'ufficio.

Art. 54 PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEGLI ELETTORI

1. Il sindaco, entro il 60° giorno precedente la data della votazione, forma e pubblica all'Albo Pretorio un elenco dei cittadini extra-UE ed apolidi residenti nel comune con pratica perfezionata, come da punto d) del precedente articolo 51, distinto per femmine e maschi maggiorenni alla data delle elezioni.
2. Per ogni iscritto devono essere indicati:
 - a) il cognome ed il nome;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) la residenza.
3. Agli elettori sarà consegnato il certificato elettorale.

Art.55 ISTITUZIONE E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. E' istituita la commissione elettorale per l'elezione della Rappresentanza formata dal segretario comunale o suo delegato che la presiede, dal dirigente dell'area "Servizi ai cittadini" o suo delegato, dal dirigente dell'area "Politiche di sostegno" o suo delegato, dal responsabile dell'ufficio elettorale e dal responsabile della "Casa delle culture" o suo delegato.
2. Funge da segretario della commissione un impiegato dell'ufficio elettorale.
3. La commissione elettorale procede alla formazione delle liste elettorali ed al loro aggiornamento, accerta la regolarità delle candidature e proclama gli eletti, decide sulle eventuali controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale.

Art. 56 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. Le riunioni della commissione elettorale sono valide in prima convocazione con la presenza di tutti i componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non è inferiore a tre, compreso il presidente, in assenza del quale la riunione non è valida.
2. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
3. I cittadini stranieri extra-UE ed apolidi residenti a Ravenna possono ricorrere alla commissione elettorale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione ed omissione di cancellazione entro 10 giorni dalla data di affissione all'Albo Comunale dell'elenco degli elettori di cui all'articolo 54.

Art. 57 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. L'elezione dei membri della Rappresentanza avviene sulla base di liste elettorali.
2. Per la presentazione delle liste è necessaria la produzione dei seguenti documenti:
 - lista dei candidati;
 - dichiarazione di presentazione della lista;
 - certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 54;
 - dichiarazioni autenticate dell'accettazione delle candidature;
 - certificati attestanti che i candidati sono residenti in un comune della provincia di Ravenna con pratica perfezionata;
 - modello del contrassegno della lista.
3. La presentazione delle liste deve essere fatta alla segreteria della commissione elettorale da uno dei due delegati di lista indicati nel modello di presentazione o in caso di loro impedimento da due sottoscrittori della lista stessa. I due delegati possono essere anche sottoscrittori.
4. All'atto della presentazione delle liste viene rilasciata apposita ricevuta.

Art. 58 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il sindaco indice e fissa le elezioni almeno 60 giorni prima della data del loro svolgimento e ne dà avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici entro tale data, indicando il giorno, l'ubicazione e gli orari di apertura dei seggi.

2. Il sindaco con apposito atto scioglie la Rappresentanza entro l'ottantesimo giorno antecedente la data dello svolgimento delle elezioni.
3. Il comune di Ravenna provvede a pubblicizzare con manifesti, comunicati stampa, ed eventualmente con altre forme di pubblicità radiotelevisiva:
 - a) l'iniziativa nel suo complesso, i termini e le modalità di presentazione delle candidature;
 - b) la lista dei candidati, le modalità di voto e il giorno di svolgimento delle elezioni.

Art. 59 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLA RAPPRESENTANZA

1. I membri della Rappresentanza sono eletti ciascuno in rappresentanza dei residenti stranieri extra-UE provenienti dalle seguenti aree geografiche:
 1. Europa extracomunitaria ed apolidi
 2. Africa
 3. America
 4. Asia ed Oceania
2. I rappresentanti di ogni area sono eletti in modo proporzionale al numero dei residenti. I quorum sono fissati sulla base dell'elenco di cui all'articolo 54 del presente regolamento.
3. Il numero dei rappresentanti è definito area per area, come segue:
 - fino a 400 residenti = 2 rappresentanti;
 - da 401 a 1000 residenti = 4 rappresentanti;
 - oltre 1000 residenti = 8 rappresentanti.
4. Qualora per ogni area vengano presentate più liste, risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze in ognuna delle singole liste fino alla concorrenza del numero d'eletti previsto dalla rispettiva area geografica.
5. Qualora per ogni area venga presentata una sola lista, gli eletti saranno i candidati che risulteranno maggiormente votati fino alla concorrenza del numero di eletti previsti dalla rispettiva area geografica.
6. Per le aree geografiche aventi diritto a 4 o 8 rappresentanti devono essere presentate almeno 2 liste di candidati di nazionalità diverse.
7. Qualora non venga presentato il numero minimo richiesto di liste, verranno assegnati soltanto la metà dei rappresentanti previsti dal precedente comma.
8. I rimanenti posti verranno assegnati a candidati non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra liste di altre aree geografiche, dando la precedenza a liste relative a nazionalità non ancora rappresentate.

9. Il numero complessivo di rappresentanti eleggibili con il sistema proporzionale di cui al comma 2 del presente articolo, deve essere sempre incrementato di una ulteriore unità.
10. Il seggio viene assegnato al candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di tutte le aree geografiche, dando la precedenza a liste relative a nazionalità non ancora rappresentate.

Art. 60 DECADENZA DEGLI ELETTI

1. Quando un membro decade per dimissioni, decesso, trasferimento di residenza in altro comune al di fuori della provincia di Ravenna, acquisto della cittadinanza italiana o perdita dei requisiti previsti dagli articoli 51 e 52 del presente regolamento, viene sostituito dal primo non eletto della stessa lista.
2. Qualora la lista risulti esaurita, verrà sostituito dal candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di voti tra le liste della stessa area geografica, dando la precedenza a liste relative a nazionalità non ancora rappresentate.
3. Se non esiste altro candidato della stessa area geografica, il posto reso disponibile verrà assegnato al candidato non eletto più votato, tra tutte le altre liste presentate, dando la precedenza a liste relative a nazionalità non ancora rappresentate.
4. A parità di voti verrà nominato il candidato residente nel comune di Ravenna da più lungo tempo, con riferimento all'ultimo periodo di residenza.

Art. 61 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Ogni lista, appartenente ad un'area con due rappresentanti eleggibili, deve essere sottoscritta da almeno 20 e non più di 40 elettori.
2. Ogni altra lista, appartenente ad un'area da 4 ad 8 rappresentanti eleggibili, deve essere sottoscritta da almeno 40 e non più di 80 elettori.
3. Ogni elettore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 51 e può sottoscrivere una sola lista.
4. Le liste che non avranno raggiunto il numero minimo di sottoscrizioni o avranno superato il limite massimo non saranno ammesse.
5. La lista dei candidati deve essere presentata su appositi moduli predisposti dall'ufficio, riportanti il simbolo e relativa descrizione, l'area geografica di cui la lista è espressione, la dichiarazione di presentazione, l'elenco dei candidati (cognome, nome) con a fianco di ciascuno il numero progressivo.

6. Per ogni candidato devono essere altresì indicati il luogo, la data di nascita e la nazionalità in caratteri latini e nei caratteri della lingua del paese di provenienza del candidato, qualora diversi da quelli latini.
7. Dopo l'elenco dei candidati devono essere indicati i delegati di lista (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, indirizzo).
8. Infine sono apposte, in appositi spazi le firme dei sottoscrittori con indicati cognome, nome luogo e data di nascita, residenza, il numero del documento di identificazione, nonché la certificazione relativa alla iscrizione nelle liste elettorali.
9. In calce al modulo verrà eseguita la certificazione per l'autenticazione delle firme e l'attestazione relativa alla iscrizione nelle liste elettorali.
10. A corredo della lista dei candidati dovranno essere allegati:
 - dichiarazioni autenticate dell'accettazione della candidatura, con l'indicazione che il candidato non è membro di altri organismi consultivi come previsto dall'articolo 52 punto b);
 - certificati attestanti che i candidati siano residenti nella provincia di Ravenna;
 - fotocopia del titolo di soggiorno;
 - modello del contrassegno della lista, in tre copie nei formati aventi il diametro di cm.10 per la riproduzione sui manifesti previsti dall'articolo 62 e cm. 2 per la riproduzione sulle schede di votazione.

Art. 62 FORMAZIONE E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DELLE LISTE

1. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero complessivo dei rappresentanti da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
2. Nella formazione delle liste è promossa la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.
3. Le candidature devono essere presentate alla segreteria della commissione elettorale durante le ore di ufficio a partire dal 41° giorno antecedente la data della votazione ed entro le ore 20.00 del 39° giorno antecedente quello della votazione.
4. La commissione elettorale ne accerta la regolarità entro due giorni dalla data di scadenza della presentazione delle liste sopra indicate e procede al sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo a ciascuna delle liste ammesse.
5. I candidati esclusi possono altresì ricorrere alla commissione elettorale entro tre giorni dall'avvenuta comunicazione contro l'accertamento della non regolarità della candidatura.

6. I ricorsi vanno presentati presso la segreteria della commissione elettorale.
7. A fronte di ricorsi la commissione elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro tre giorni dalla data in cui il ricorso è stato presentato.
8. I nominativi dei candidati, riportati in doppio alfabeto come disposto dall'articolo 61 sono resi noti con manifesto da affiggere all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici il 15° giorno precedente quello della votazione.

Art. 63 RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. Se nel periodo indicato non vengono depositate e sottoscritte almeno tre liste di candidati di cittadini stranieri extra-UE appartenenti ad almeno tre aree geografiche differenti, la commissione elettorale può riaprire i termini di presentazione indicando le nuove date.

Art. 64 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri della Rappresentanza si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 8.00 antimeridiane alle ore 20.00 .
2. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura della votazione a cura dell'ufficio di sezione.
3. Il risultato dello scrutinio è trasmesso a cura del presidente di sezione alla commissione elettorale.

Art. 65 SEZIONI ELETTORALI

1. Gli elettori, di norma, sono assegnati alle sezioni elettorali di pertinenza territoriale.
2. L'ufficio elettorale di sezione è composto da:
 - n° 1 presidente;
 - n° 3 scrutatori, di cui uno assume le funzioni di vice presidente ed un altro redige il verbale delle operazioni elettorali, a scelta del presidente.
3. Per la validità delle operazioni è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno due membri dell'ufficio, tra cui il presidente o il vice presidente.
4. La nomina del presidente e degli scrutatori è effettuata dal sindaco che provvede a sceglierli fra gli elettori italiani residenti nel comune.
5. Nelle sezioni elettorali sono ammessi rappresentanti di lista.

Art. 66 CONSEGNA E VERIFICA DEL MATERIALE PER I SEGGI

1. Il responsabile dell'ufficio elettorale provvede affinché alle ore 7.00 del giorno della votazione siano consegnati al presidente di seggio:
 - il bollo del comune;
 - l'elenco degli elettori;
 - il pacco delle schede di votazione;
 - tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere nelle sale delle votazioni;
 - l'elenco degli scrutatori;
 - e urne e quant'altro occorre per la votazione (cabine, matite copiative, cancelleria, ecc.).

2. Subito dopo la consegna del materiale il presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nell'elenco e degli ammessi al voto di cui all'articolo 54 e procede alla loro autenticazione che consta di due distinte operazioni:
 - la firma dello scrutatore;
 - l'apposizione del timbro del comune.

Art. 67 DOCUMENTI NECESSARI PER IL VOTO

1. L'elettore all'atto del voto deve presentare il certificato elettorale, un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e un documento d'identità valido (passaporto, carta d'identità, o patente rilasciate da autorità italiane).

2. Ogni sezione elettorale disporrà dell'elenco degli elettori iscritti nella stessa, sul quale, al momento della consegna della scheda di voto, uno scrutatore annoterà gli estremi del documento d'identità in corrispondenza del nome dell'elettore.

Art. 68 SCHEDE E MODALITA' PER IL VOTO

1. Nella scheda di votazione deve essere indicato per ciascuna lista il simbolo, il cognome e il nome di ciascun candidato. Il cognome e il nome del candidato, se del caso, devono essere indicati nel doppio alfabeto, come risulta dalla presentazione della candidatura.
2. L'elettore può votare per un solo candidato.

3. Il voto si esprime tracciando con la matita copiativa un segno sul nominativo del candidato prescelto.

4. Ogni scheda elettorale contenente più di una o nessuna preferenza o segni di riconoscimento viene annullata.

5. Vengono altresì annullate le schede da cui non può essere desunta la volontà dell'elettore.

Art. 69 CONSEGNA DEI CERTIFICATI ELETTORALI

1. Ogni elettore riceve al suo domicilio il certificato elettorale e le spiegazioni circa le modalità di voto in varie lingue.

Art. 70 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLE ELEZIONI

1. Il sindaco, entro il 10° giorno successivo alla votazione, pubblica all'Albo Pretorio il risultato dell'elezione.
2. Per la prima elezione il termine di cui agli articoli 54 e 58 del presente regolamento viene ridotto a 50 giorni.

Art. 71 DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono abrogati tutti i Regolamenti e le disposizioni che risultano in contrasto con il presente atto.